

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASADONNA, NENCIONI, GATTI e MANNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che regola
i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili
del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge ci proponiamo di apportare alcune modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, rivolte ad assicurare migliori e meno aleatorie prospettive di vita a favore del coniuge incolpevole che, specie nelle aree economicamente più depresse, per alta percentuale è la donna. Ed è proprio nelle regioni meno sviluppate che si rende assai difficile alla donna, spesso non più giovane e priva di risorse proprie, procurarsi un lavoro che non raramente assurge ad unica garanzia ed unico mezzo di vita, tenuto in particolare conto che, in ogni caso, la corresponsione dell'assegno, comunque stabilito, verrebbe a cessare con la morte dell'obbligato.

Riteniamo a tal fine conforme a criterio di sana giustizia che, nella determinazione dell'assegno, il giudice debba considerare non soltanto il contributo che sotto riflessi strettamente economici i coniugi abbiano dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, ma debba riconoscere particolare rilevanza anche al contributo personale che il coniuge incol-

pevole, contratto il matrimonio, abbia dato alla famiglia dedicandosi interamente ed esclusivamente ad essa con la totale rinuncia allo svolgimento di qualsiasi attività retributiva che sarebbe stata idonea ad assicurare un più sereno avvenire (art. 1 del disegno di legge).

È poi da sottolineare in senso negativo che la legge n. 898 del 1970, all'articolo 9, per il caso di morte dell'obbligato, prevede genericamente che soltanto una quota di pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si tratta di una normativa che non si sottrae a critiche, particolarmente perchè produce effetti chiaramente punitivi a danno del coniuge che senza sua colpa ha dovuto subire lo scioglimento del matrimonio oppure la cessazione degli effetti civili di esso.

Il vigente codice civile disciplina in maniera più congrua la perduranza di effetti di un matrimonio dichiarato nullo (art. 584

del codice civile in tema di successione del coniuge putativo) e non vi è alcun motivo che si adotti un trattamento di maggiore sfavore a carico del coniuge incolpevole per il caso di divorzio. Appare, pertanto, conferente (art. 3 del disegno di legge) stabilire legislativamente, così come avviene in tema di separazione personale, che al coniuge superstite, incolpevole di un matrimonio disciolto o per il quale sono cessati gli effetti civili, siano conservati i diritti successori previsti dagli articoli 581, 582 e 583 del codice civile.

Correlativamente deve essere meglio coordinato l'intero articolo 9 della legge n. 898 del 1970 e, peraltro, appare opportuno che l'eventuale modificazione dei provvedimenti concernenti gli obblighi patrimoniali nonchè di quelli relativi al mantenimento, all'affida-

mento ed all'educazione dei figli, ricorrendo sopravvenuti giustificati motivi, possa essere adottata dal tribunale non solo su istanza di parte, ma anche su impulso del pubblico ministero, non potendosi trascurare il rilievo preminente che il matrimonio e l'istituto della famiglia non hanno natura esclusivamente privatistica (art. 2 del disegno di legge).

Tutto ciò considerato, i proponenti, anche in relazione all'auspicata sollecita revisione del diritto di famiglia, sottopongono alla benevola attenzione del Senato il presente disegno di legge, con il quale si tende a colmare alcune gravissime lacune della legge 1° dicembre 1970, n. 898, specialmente nella parte che omette una adeguata disciplina dei diritti e degli interessi del coniuge incolpevole dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi e, particolarmente, del contributo personale dato dal coniuge incolpevole che ha dedicato ogni sua attività esclusivamente alla conduzione familiare. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte o del pubblico ministero, può disporre la modificazione dei provvedimenti relativi agli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 e di quelli concernenti il mantenimento, l'affidamento e l'educazione dei figli.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — Al coniuge superstite incolpevole di un matrimonio disciolto o per il quale sono cessati gli effetti civili, spettano i diritti successori previsti dagli articoli 581, 582 e 583 del codice civile.

In caso di morte dell'obbligato di cui all'articolo 5, la pensione ed ogni altro assegno restano interamente attribuiti al coniuge superstite incolpevole dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili di esso. Negli altri casi il tribunale, con le modalità previste nel precedente articolo, può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».